



# MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE - N.C.P.  
VIBO VALENTIA

ORDINE DI SERVIZIO N. 06 DEL 12.01.2018

OGGETTO: D.M. 17 OTTOBRE 2017, N. 206, RECANTE MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DELLE VISITE FISCALI E PER L'ACCERTAMENTO DELLE ASSENZE DAL SERVIZIO PER MALATTIA, NONCHE' L'INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE ORARIE DI REPERIBILITA', AI SENSI DELL'ART. 55-SEPTIES, COMMA 5-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165.

## IL DIRETTORE

**VISTO** il D.P.C.M. 17 Ottobre 2017, n. 206, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 29/12/2017;

**PRESO ATTO** del chiarimento del Provveditore, circa l'applicazione del Decreto in oggetto specificato, partecipato con la nota di prot. n. 1535/uff. I/AA.GG./2018 del 12 Gennaio 2018;

**ATTESA** la dichiarata applicabilità del Decreto sopra indicato anche al personale del Corpo della Polizia Penitenziaria e della Carriera dirigenziale penitenziaria;

## DISPONE

**A PARZIALE MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEGLI OO.D.SS. CHE GIA' REGOLANO LA MATERIA, tutto il personale in servizio presso questa C.C. dovrà attenersi alle previsioni normative di cui al D.M. 17 OTTOBRE 2017, N. 206, RECANTE MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DELLE VISITE FISCALI E PER L'ACCERTAMENTO DELLE ASSENZE DAL SERVIZIO PER MALATTIA, NONCHE' L'INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE ORARIE DI REPERIBILITA', AI SENSI DELL'ART. 55-SEPTIES, COMMA 5-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 e, pertanto, si porta a conoscenza che, con decorrenza da domani 13 gennaio 2018:**

- Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-septies, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

- L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.
- Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
  - a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  - b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
  - c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
- Il dipendente è tenuto a comunicare preventivamente all'amministrazione presso cui presta servizio, che a sua volta ne dà tempestiva comunicazione all'INPS mediante i canali messi a disposizione dall'Istituto, l'eventuale variazione dell'indirizzo di reperibilità, durante il periodo di prognosi;
- Ai fini della ripresa dell'attività lavorativa, per guarigione anticipata rispetto al periodo di prognosi inizialmente indicato nel certificato di malattia, il dipendente è tenuto a richiedere un certificato sostitutivo che dovrà essere rilasciato dal medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo.

Restano invariate le disposizioni vigenti riguardanti la comunicazione dello stato di inabilità per malattia tutte quelle non in contrasto con la presente.

L'originale sia conservato nella raccolta della Casa;

Copia alla Segreteria per la puntuale applicazione;

Copia a tutti i Capi area per la massima diffusione del contenuto dello stesso

Copia sia affissa all'albo della Casa.

Copia si inoltra alle OO.SS. maggiormente rappresentative dei comparti contrattuali interessati ed al PRAP.

IL DIRETTORE  
Dott. M. Antonio GALATI

